

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

SEZIONE LAVORO

RICORSO FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DELL'ABILITAZIONE SULLA CLASSE DI CONCORSO A-56 (EX A077) IN FAVORE DI DOCENTE DIPLOMATO AFAM ANTE RIFORMA (L. 508/99)

Per il ricorrente:

- MEO DONATO nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 05.08.1976 e residente in Palma Campania (NA) alla via Nuova Nola n. 151, C.F.: MEODNT76M05I073W;

rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dall' avv. Ciro Santonicola (SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Salvatore di Giacomo n. 15.

L'avvocato Ciro Santonicola dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTI-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI CASERTA in persona del Dirigente *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti i rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla *Via Armando Diaz n. 11*.

-RESISTENTI-

NEI CONFRONTI DI

- Tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II Fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di Caserta, valide per gli aa. ss. 2014-2017, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento dell'insegnante ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto delle province di Caserta, per la classe



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

concorsuale A077 strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata “strumento musicale nella scuola secondaria di I grado”), valide per il triennio 2014/2017, - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall’ istante.

-POTENZIALI RESISTENTI-

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Codesti procuratori, preliminarmente, evidenziano come *il ricorrente lamenti un’impropria collocazione nella graduatoria di istituto di terza fascia, anziché nella seconda, in quanto si ritiene abilitato ed idoneo all’insegnamento. Il petitum del presente giudizio è costituito dal un pronunciamento dell’Organo Giudicante in merito all’accertamento del valore abilitante del titolo posseduto dal docente ricorrente ed il conseguente diritto al collocamento in seconda fascia delle graduatorie di istituto.*

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all’assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L’art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, “incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”. La circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti” non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Va quindi declinata, a priori, ogni ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

FATTO

Aderisce al presente atto, un docente, inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che insegna educazione musicale e strumento musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di I e di II grado e che risulta in possesso **del diploma accademico di conservatorio**, rilasciato dalle istituzioni oggi definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)” e **conseguito prima dell'entrata in vigore della riforma di cui alla legge del 21 dicembre n. 508 del 1999**, che ha dato vita al “comparto AFAM”, del quale parleremo a breve (ossia prima del 19.01.2000), iscritto ai corsi già attivati al momento dell'entrata in vigore della legge.

Precisamente, l'istante è in possesso di un titolo di diploma conseguito entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del 99), presso un Conservatorio di Musica, in quanto risulta, entro la data summenzionata, già iscritto ad uno dei percorsi formativi richiamati, preordinati all'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche.



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

L' aspirante abilitate, munito, in primo luogo, di un diploma rilasciato dalla scuola secondaria superiore congiuntamente al possesso del titolo accademico artistico, musicale e coreutico, ha ottenuto, a seguito dell'emanazione della legge di stabilità 24/12/2012 n. 228 (vedasi, in particolare, l'art. 1 comma 107), l'equipollenza dei titoli in suo possesso al Diploma accademico di secondo livello; questi ultimi costituiscono attestati idonei a certificare una formazione superiore, di livello universitario avanzato, classificati quali titoli di secondo ciclo, comportanti l'attribuzione di almeno 120 crediti formativi per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e *per l'acquisizione di competenze professionali adeguate*. Quanto descritto risulta ampiamente documentato dal D.P.R. 8 Luglio 2005, n. 212: in particolare, è ricavabile dalla lettura dell'art. 3 del Decreto Presidenziale, in combinato disposto con il QTI (Quadro dei titoli italiani realizzato ed ultimato dai tecnici del M.I.U.R. e dai membri del Gruppo italiano degli Esperti di Bologna, nell'ottobre del 2010, parte integrante del Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell'istruzione superiore).

I titoli accademici, rilasciati dalle istituzioni AFAM, in base all'ordinamento previgente all'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999 (*normativa alla quale sottostava il **docente ricorrente**, diplomato prima dell'entrata in vigore della citata legge, sulla base del principio tempus regit actum*), *mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e sono per ciò da considerarsi in automatico abilitanti, a prescindere dalla loro classificazione*, come pure gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, attivati entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del 1999); quanto detto è precisato nell'art. 4 comma 1 della Legge n. 508 del 1999.

Ai fini di una disamina maggiormente esaustiva di tali titoli accademici, i quali, come detto, sono da considerarsi *abilitanti all'insegnamento*, occorre distinguere, in particolare:

- Il Diploma accademico di I livello, classificato quale titolo di primo ciclo, si consegue al termine del corso di diploma accademico di primo livello, un percorso di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti, equipollente ai titoli di Laurea in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda, ai sensi del Decreto Ministeriale 28 marzo 2013 . Il diploma dà accesso ai corsi di laurea magistrale oppure di diploma accademico di II livello, oltre che a master universitari di 1° livello, diplomi accademici di specializzazione e diploma di perfezionamento. Tale titolo persegue l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
- Il Diploma accademico di secondo livello, come già detto, equipollente al titolo artistico, musicale e coreutico esibito dagli istanti, normalmente ottenuto all'esito di un corso di diploma accademico di II livello di durata biennale, per un totale di ulteriori 120 crediti, al quale si accede mediante diploma accademico di primo livello o altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Tale attestazione, al di là di certificare *idonee competenze professionali*, consente, altresì, di accedere ai corsi di diploma accademico di formazione e



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

ricerca, ai dottorati di ricerca, ai diploma accademici di specializzazione, ai diplomi di perfezionamento e Master.

- *I Diplomi accademici del vecchio ordinamento*, di solito quadriennali (tranne i casi riferiti al diploma di canto, titolo conseguito dopo 5 anni di corso, diploma di tromba, conseguito dopo 6 anni, clarinetto dopo 7 anni, sassofono dopo 7 anni, fino ad arrivare ai titoli di diploma in pianoforte, violino, violoncello, la cui durata di corso ammonta a 10 anni), ma a volte anche quinquennali, *sono rientrati in AFAM, anche ai fini dei concorsi pubblici e per l'abilitazione all'insegnamento*, e sono stati già equiparati alle lauree del vecchio ordinamento universitario (DL, art. 4, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341) e, successivamente, alle corrispondenti lauree magistrali del nuovo ordinamento. In particolare l'art. 4, comma 2, della L. n. 341 del 1990 consentirà di fugare ogni dubbio, all'Organo Giudicante, in ordine alla natura abilitante del titolo accademico di conservatorio, laddove recita che "l'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed **abilita all'insegnamento** per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea".

Chiarito tanto, **va precisato che il professore rivendica il diritto all'abilitazione ed il conseguente accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto**, non solo in ragione della competenza acquisita a seguito dei numerosi anni di effettivo insegnamento esercitato, ma anche per l'ingiustizia, perpetrata da anni nei loro confronti e cristallizzata nell'art. 2 di cui al Decreto Interministeriale 24 Novembre del 1998, n. 460 cd. "Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica" (in GU 7 Giugno 1999, n. 131). Tale ultima norma statuisce, al primo comma dell'art. 2, che "possono partecipare ai concorsi a cattedra, **anche in mancanza di abilitazione**, coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto (08 Giugno del 1999), siano già in possesso di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, che, alla data stessa, consentano l'ammissione al concorso" ed al secondo comma che "possono altresì partecipare ai concorsi..... coloro che conseguano i diplomi entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999". In definitiva, il legislatore, nella fase di transizione tra il vecchio ed il nuovo percorso abilitante, riferito, in particolare, alla categoria dei diplomati presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, ha riservato un trattamento evidentemente sperequativo tra quanti (come gli istanti) risultano inseriti in terza fascia delle graduatorie di istituto e non sono, pertanto, *in possesso dell'abilitazione né hanno possibilità alcuna di partecipare ai concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria*, e quanti, pur qualificati come "non abilitati" (ed egualmente inseriti nella terza fascia delle G.I.) vantano, diversamente dai primi, *un diritto a partecipare ai concorsi a cattedra, per titoli ed esami, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, in quanto tutelati dal Decreto Interministeriale 24 Novembre del 1998, n. 460.*



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Il ricorrente risulta in possesso di un diploma accademico, rilasciato dalle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) prima della riforma, oltre ai diplomi di maturità, nello specifico

- MEO DONATO ha conseguito il diploma di pianoforte presso il Conservatorio di Musica "D. Cimarosa" con sede ad Avellino nell' a.s. 2001/1002, a seguito della frequenza di un corso della durata di anni 10, ed il diploma di maturità magistrale. (allegato 1);

Il docente risulta titolare dell'abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso A032 e A031 (educazione musicale alle scuole medie e superiori) conseguita nell'anno 2013/2014 mediante corso PAS, riservato ai docenti con 3 anni di servizio presso le scuole di ogni ordine e grado secondo il D.M. n. 58 del 25 luglio 2013 (allegato 2). Lo stesso DM disponeva che i 540 giorni di servizio ($180 \times 3 = 3$ anni), potevano essere prestati anche su classi di concorso diverse, purchè l'abilitante avesse prestato almeno 180 giorni di servizio scolastico sulla specifica classe di concorso per la quale richiedeva l'abilitazione.

Di seguito si indica la Graduatoria di Istituto valida per gli aa. ss. 2014-2017, ove il ricorrente risulta inserito e l'Istituzione Scolastica presso la quale lo stesso presta (al momento di deposito del ricorso) o ha prestato l'ultimo servizio:

- MEO DONATO, iscritto nella terza fascia delle Graduatoria di Istituto della provincia di Caserta per la classe concorsuale AJ77, ha prestato l'ultimo servizio presso l'Istituto Comprensivo Calderisi di Villa di Briano (CE) (allegato 3);

L'istante risulta, altresì, iscritto nella seconda fascia delle Graduatoria di Istituto della provincia di Caserta per la classe concorsuale A032 e A031 (allegato 3).

Orbene, per una migliore comprensione delle ragioni di illegittimità dei provvedimenti impugnati, che saranno esposte in diritto, occorre procedere ad una **breve ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di reclutamento degli insegnanti precari della scuola pubblica, con particolare riferimento alle** classi di concorso A031 (per la scuola secondaria di secondo grado), A032 ed A077 (per la scuola secondaria di primo grado).

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con il Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014 (allegato n. 4), per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, ha costituito, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con D.M. 13 giugno 2007. Tali graduatorie, suddivise in tre fasce, hanno sostituito quelle vigenti, negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, e vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze nel triennio dal 2014 al 2017.

La costituzione di tali graduatorie di circolo e di istituto avviene, in applicazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 353 del 22 Maggio 2014 e del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 131 del 13 Giugno 2007. Quanto al funzionamento delle stesse, l'art. 5 del decreto 13



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

giugno 2007 attribuisce al dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze, il potere di costituire, sulla base delle domande prodotte, apposite graduatorie, in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola; in particolare, per ciascun posto di insegnamento, viene costituita una graduatoria distinta in fasce.

Gli aspiranti docenti avevano diritto, entro il 23 Giugno 2014, a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la relativa fascia di appartenenza, a seconda dei requisiti in loro possesso. Sono previste tre fasce: la prima, comprendente i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, per il medesimo posto o classe di concorso alla quale si riferisce la graduatoria di circolo o di istituto; la seconda fascia, ove possono accedere i professori, non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o di istituto interessata, di specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento, conseguita, a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti ovvero in possesso di uno dei titoli indicati all'interno del D.M. 353/2014 art. 2 lettera b, numeri 1-9; la terza fascia, composta dagli aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Gli aspiranti della prima fascia delle graduatorie di istituto sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, sono graduati, secondo la tabella di valutazione dei titoli utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di terza fascia, rimessa alla determinazione del Dirigente scolastico.

L'aspirante a supplenza poteva, all'ultimo aggiornamento delle Graduatorie di istituto, e per quelle in cui avesse titolo ad essere incluso, presentare domanda per una sola provincia, fino ad un massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche. Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee vengono definite, con provvedimento ministeriale emanato o richiamato annualmente, secondo criteri che, tenendo conto delle diverse esigenze delle scuole in relazione alla durata del periodo per cui necessita la sostituzione, potranno prevedere l'utilizzo del telefono cellulare ovvero della posta elettronica, i cui dati di riferimento dovranno essere indicati dagli aspiranti nello specifico modulo di domanda.

Il ricorrente, giova ribadirlo, è inserito, allo stato, nella Terza Fascia delle graduatorie di istituto e sono **in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto**, come da Decreto Ministeriale n. 353 del 22 Maggio 2014 , art. 2 lettera C.

Costui risulta potenzialmente assumibile, con contratti di lavoro a tempo determinato (come da contratto collettivo nazionale del comparto scuola), da tali graduatorie di istituto e di circolo di III fascia, stilate secondo modalità e criteri, dettati dallo stesso MIUR, e dall'art. 7 del Decreto Ministero della Pubblica Istruzione del 13 Giugno 2007, numero 131, disciplinante le modalità con cui i dirigenti scolastici conferiscono le supplenze, utilizzando, appunto, le rispettive graduatorie di circolo e di istituto. Lo stesso, dunque, una volta assunto, acquisisce la formale qualifica di "insegnante".



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Il MIUR, ritenendo l'istante docente privo di una formazione iniziale, lo ha definiti inespugnabilmente "non abilitato".

Ma passiamo, a questo punto, in rassegna le modalità con le quali risulta disciplinata la formazione iniziale dei docenti di materie artistiche, musicali e coreutiche, così complessa e contraddittoria da richiedere un notevole sforzo interpretativo a quanti si apprestino ad insegnare le discipline artistiche.

Il decreto n. 249/2010 ha previsto quali requisiti per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (A031-A032), sia il possesso della laurea magistrale, sia l'avvenuto svolgimento di un Tirocinio Formativo Attivo (di seguito TFA). Si tratta di un percorso formativo, preordinato all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, attivato dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo. Tale TFA risulta comprensivo di un esame con valore abilitante (come prevede l'art. 7 D.M. n. 249 del 2010 e tab. 6, facente parte integrante del decreto).

Con riguardo alla classe di concorso A077 si fa riferimento all'art. 9 del DM 249 2010, dedicato esclusivamente alla formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado; in particolare, i relativi percorsi formativi comprendono il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico-A077, nonché lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, disciplinati dall'art. 10 del decreto su richiamato. Tale normativa risulta attuativa dell'art. 2, comma 416 della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, (recante il titolo "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado") secondo cui, a partire dal dicembre 2007, l'accesso ai nuovi percorsi formativi ordinari per gli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo grado avviene tramite procedure concorsuali *a cadenza biennale*. E tale modalità è stata puntualmente applicata dai Conservatori, per gli accessi ai corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico-A077, solo a partire dall'anno scolastico 2012-2013.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente, con proprio decreto, la programmazione degli accessi a tali percorsi formativi. L'esiguo numero complessivo dei posti, annualmente disponibili, per l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali.

L'Art. 15 comma 27 bis del D.M. 249/2010 dispone che i titoli di abilitazione, conseguiti al termine del superamento dei percorsi formativi all'insegnamento (cosiddetti T.F.A.), non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Di conseguenza, l'abilitazione acquisita attribuisce il diritto, esclusivamente, all'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituisce requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.

Pertanto i docenti, inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, che non abbiano superato la selezione di accesso al T.F.A., sulla base della normativa in vigore, non potranno partecipare ai concorsi per titoli ed esami, dovendo confidare soltanto di essere convocati dal Dirigente Scolastico, per il conferimento di un incarico a supplenza, qualora, a seguito di scorrimento, sia stato completamente assorbito l'elenco dei docenti inseriti nella seconda fascia del medesimo istituto scolastico.

Esiste, ancora, la figura dei percorsi abilitanti speciali (P.A.S.), prevista dal decreto n. 81/2013 e finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. A tali percorsi possono partecipare i soli docenti, non di ruolo, sprovvisti di abilitazione, che abbiano maturato, dall'anno scolastico 1999/2000 e fino all'anno scolastico 2011/2012, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale (cfr. art. 15 commi 1 bis e ter del decreto 81/2013). L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali (d'ora in avanti P.A.S.) non prevede il superamento di prove di accesso e la frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici (cfr art. 15 comma 1 quater del decreto n. 81/2013). Il PAS prevede il conseguimento di 41 crediti formativi, la durata è di circa un semestre, ed ai sensi dell'art. 15, comma 27 bis decreto 81/2013, lo stesso conferisce il diritto all'iscrizione nella II fascia delle Graduatorie di istituto.

Con il D.P.R. n. 19 del 16 febbraio 2016, *“regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento”*, le vecchie classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A032, educazione musicale nella scuola media ed A077, strumento musicale nella scuola media, sono confluite, rispettivamente nelle nuove classi di concorso A-29 “musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado”, A-30 “musica nella scuola secondaria di I grado” e A-56, “strumento musicale nella scuola secondaria di I grado”.

Esaurita la ricostruzione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia del reclutamento degli insegnanti del comparto AFAM occorre adesso esporre i motivi in diritto per i quali i provvedimenti impugnati devono considerarsi illegittimi

DIRITTO

- 1. EQUIPOLLENZA DEL TITOLO VANTATO DAL RICORRENTE ALL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO - DISCRIMINAZIONE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO ESISTENTE TRA DIPLOMATI AFAM ANTE RIFORMA, ALLO STATO NON ABILITATI ALL'INSEGNAMENTO, PUR SE IN POSSESSO DI UN TITOLO ACCADEMICO DICHIARATO EQUIPOLLENTE AL**



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO (VERO E PROPRIO TITOLO DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO) RISPETTO AI COLLEGHI DIPLOMATI IN MATURITA' MAGISTRALE, IL CUI ATTESTATO E' STATO NON SOLO DICHIARATO EQUIPOLLENTE ALLA LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, MA ALTRESI' RESO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA

Come già ampiamente articolato tra le ragioni di fatto, in data 21 Dicembre del 2012, la Camera dei Deputati approvava in via definitiva la legge di stabilità n. 228 del 2012. La stessa all'art. 1, comma 107, prevede "I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca".

La norma, dunque, è chiarissima nell'equiparare il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello.

Alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L. 228/2012 e L. 53/2003), perciò, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello.

In considerazione di tale circostanza, appare irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 323/2014 in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento – che quindi danno accesso alla II fascia – si rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre rimane del tutto estraneo quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite "di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)".

Conseguenza di tale estraneità è la considerazione di coloro i quali si trovino in possesso di quest'ultimo tipo di diploma tra quegli "aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto" citati dall'art. 2, comma 1, lettera c del D.M. 323/2014, e quindi la loro collocazione di III fascia.

Pertanto, l'art. 4 della L. 508/1999 di riforma del settore artistico musicale, rubricato "validità dei diplomi", dispone quanto segue: *"I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'art. 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione"*; proposizione, quest'ultima, che sembrerebbe idonea a considerare i sopracitati diplomi come abilitanti all'insegnamento, a prescindere dalla loro classificazione o equipollenza, poi comunque sancita con i diplomi accademici di secondo livello.

Ciò premesso, il dettato del D.M. 323/2014 sembra comportare una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia.

Da tale ricostruzione, consegue che il ricorrente, in quanto in possesso di diplomi AFAM congiuntamente a diplomi di scuola secondaria superiore, sia titolare di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante (sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi allegato 5)

2. MANCANZA DI PERCORSI ABILITANTI PER LA CLASSE DI CONCORSO A077. ANALOGIA DEI CREDITI DEL PAS (DM 58/2013) PER L'ABILITAZIONE IN A032-A031 CON L'ABILITAZIONE IN A077.

Il ricorrente ha conseguito, nell'anno 2014, l'abilitazione per le classi di concorso A032 e A031, mediante PAS ai sensi dell'art. 1 D.M. 58/2013, art 15, commi 1 ter e 16 bis del D.M. 249/2010, che ha istituito corsi speciali di durata annuale riservato ai docenti con 3 anni di servizio sulla classe di concorso per cui si intende ottenere l'abilitazione.

L'art. 2 comma 2 del D.M. 58/2013 specifica che era consentita la partecipazione **ad uno solo dei corsi speciali** previsti dall'art 15 comma 1 bis del D.M. 249/2010". A tal fine gli aspiranti che avevano prestato servizio in diversi anni sulle varie classi di **concorso hanno dovuto optare per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni** nei percorsi ordinari di cui all'art 15 comma 1 del D.M. n. 249/2010.

Tuttavia, il percorso ordinario TFA di cui all'art 15 comma 1 del D.M. n. 249/2010, a tutt'oggi, non è stato mai bandito per la classe di concorso A077 (strumento musicale nelle scuole medie), ovvero non riservato a docenti in possesso del diploma di strumento musicale vecchio ordinamento, prima dell'entrata in vigore della legge 508/99.

Negli anni scolastici 2014-15 e 2015-16, il docente, attinto dalla III fascia delle graduatorie di istituto, ha maturato 360 giorni di servizio sulla classe di concorso A077, strumento musicale, presso scuole medie statali (allegato 3).

Dal 2014 sino ad oggi al ricorrente è stata, anche, negata la possibilità di accedere ad un ulteriore PAS, per la mancata attivazione di tale corso per l'abilitazione in strumento musicale, benchè titolare di oltre 360 gg di servizio specifico sullo strumento.

I crediti per l'offerta formativa acquisiti dal docente, a conclusione del corso PAS n. 58/2013 di durata annuale programmati dai conservatori ed università, per l'abilitazione in A032-A031 sono analoghi a quelli richiesti per abilitazione A077 in strumento musicale, nello specifico: 2.5 CFA (didattica per l'ascolto e la fruizione multimediale della musica), 2,5 CFA (analisi repertorio della storia della musica strumentale), 2,5 CFA (repertori di etnomusicologia e popular music), 2,5 CFA (acustica e tecniche audiovisive per didattica musicale), 3 CFA (psicologia e pedagogia della musica), 1,7 CFA (didattica delle pratiche musicali: vocalità e direzione di coro), 1,7 CFA (composizione e direzione di insiemi strumentali), 1,7 CFA (laboratorio di musica e intercultura) 15 CFA (didattica generale e didattica speciale, comune a tutte le classi di concorso), 3 CFA (laboratori tecnologie didattiche), 5 CFA (elaborato finale), per un totale di 41 crediti.

Il ricorrente, pertanto, risulta già abilitato nella classe di concorso A077 per analogia dei crediti acquisiti per le classi A032-A031 durante il PAS.

3. Violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 2005/36/CE - Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 attuativo della direttiva Europea 2005/36/CE – Violazione e falsa applicazione della Decisione n. 1719/2006/CE emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, del 15 novembre 2006 - Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 1, attuativo della Decisione n. 1719/2006/CE, emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, del 15 novembre 2006 - Violazione e falsa applicazione del vigente CCNL del comparto scuola



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

(Capo VI) - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 35, 36 e 97 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 art. 1 ed art. 7 - Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 368 del 2001 art. 7 - Violazione e falsa applicazione della Carta dei Diritti Fondamentali (approvata dal parlamento europeo il 14 novembre del 2000) - Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della Carta dei servizi scolastici, regolamentata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/06/95 - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Eccesso di potere per illogicità manifesta, per manifesta ingiustizia e per disparità di trattamento – Violazione dei precetti di logica e razionalità – Travisamento e sviamento di potere.

Il ricorrente, come articolato nelle ragioni di fatto a sostegno del presente ricorso, inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto, è considerato dal M.I.U.R. docente privo di abilitazione, *pur vantando il possesso dei titoli e dei requisiti curriculari necessari all'insegnamento.*

Il docente è potenzialmente assumibile, con contratti a termine, al fine di ricoprire cattedre vacanti e svolgere supplenze, adempiere ad incarichi, mansioni e sottoscrivere contratti di analoga natura rispetto a quelli dei colleghi abilitati e di ruolo. D'altronde, *ai docenti, inseriti in III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, in fase di stipula di tali contratti di lavoro subordinato, viene riconosciuta la formale qualifica di "insegnanti", ritenuti idonei allo svolgimento della professione ed in possesso di titolo valido all'esercizio dell'attività didattica.*

Lo stesso C.C.N.L. di categoria, relativo al personale del Comparto Scuola, dispone che *il mancato possesso di idoneo titolo o della idoneità professionale costituisce causa di risoluzione e, quindi, di estinzione del contratto.*

La non logicità del sistema si palesa, pertanto, laddove emerge che, da un lato, i precari di terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto sono considerati "personale idoneo e pienamente qualificato allo svolgimento della professione docente", al punto da poter essere a loro affidata la responsabilità della classe e la formazione delle generazioni future, ma, al contempo, costoro, sono, altresì, definiti insegnanti "non abilitati". Tale rappresentazione risulta in chiaro contrasto e disarmonia con i precetti contenuti nell'art. 97 della Costituzione, che impedisce alle Pubbliche Amministrazioni di assumere personale inadeguato allo svolgimento della professione.

Vieddippiù: legiferando e ribadendo, l'art. 33 della Costituzione, che "è necessario trovarsi in possesso di apposita abilitazione, al fine di poter esercitare la professione di insegnante", a questo punto, o si dichiarano abilitati tutti i precari, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, oppure, paradossalmente, non risulterebbero validi l'insieme dei verbali e dei registri da questi ultimi sottoscritti, con l'ulteriore conseguenza che gli esami, gli scrutini, i diplomi, conseguiti dagli studenti imbattutisi, nel loro percorso, in un docente di terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (il quale, in ragione di tale sfortunata collocazione, non risulterebbe abilitato), sarebbero da invalidare.

I provvedimenti impugnati appaiono illegittimi nella parte in cui, stravolgendo la logica della Direttiva Europea 2005/36/CE, normativa self-executing, non consentono l'abilitazione, all'attività



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

professionale della docenza, di quanti possano vantare il possesso di un titolo valido allo svolgimento di tale lavoro.

Il Decreto Ministeriale n. 353 del 22 Maggio 2014 (si veda il documento offerto in comunicazione) ha istituito, come risulta esposto nella narrazione del fatto, l'ultima riapertura delle graduatorie d'istituto, per il triennio 2014/2017, nelle quali risultano inseriti i ricorrenti; nel corpo del testo normativo si conferma l'indiscusso possesso, da parte degli istanti, di *titoli di formazione che li rendono idonei all'esercizio dell'attività didattica*. Se ne deduce, pacificamente, l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione per tutti quegli insegnanti muniti dei requisiti di cui al D.M. sovra citato, in quanto annoveranti, nel proprio bagaglio professionale, tecniche adeguate all'esercizio di un effettivo insegnamento.

Si tratta di personale docente che la vigente normativa definisce "possessori di titoli validi all'insegnamento" nonché idonei (rif. DM 201/2000, DM 131/2007, DM 56/09, DM 64/2011, DM 53/2007, CM 20/2007) e, proprio ai sensi della citata Dir. 36/2005 e del Dlgs 206/2007 attuativo della stessa, "possessori di valida qualifica professionale", abilitante all'insegnamento.

Quanto alla presunta mancanza di formazione professionale, attribuita impropriamente al personale docente precario di III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, si rammenta all'eccellentissimo Organo Giudicante, come tale considerazione risulti in contraddizione con quanto statuito all'art. 63, Capo VI del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola laddove è indicato che: "l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse ed opportunità per garantire la formazione in servizio". Orbene, "il lavoratore, iscritto nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, allorchè sarà assunto con contratto a tempo determinato e di conseguenza verrà collocato in servizio, dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro", ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 7. Se ne deduce, dall'interpretazione letterale di tali testi normativi, che il ricorrente, potenziale dipendente del Miur, reclutabile per ricoprire cattedre vacanti e supplenze, non può che risultare in possesso di una completa formazione, vantando, tra l'altro, un vero e proprio diritto alla "formazione ed elevazione professionale", costituzionalmente garantito dall'art. 35. Appurato che si tratta di personale in possesso di idoneo titolo allo svolgimento della professione e pienamente formato, lo stesso rivendica il possesso di un titolo abilitante.

L'attività di docente, secondo il parere di codesti difensori, viene impropriamente qualificata dal Miur quale esercizio di una "libera professione", per la quale sarebbe prescritto, ai sensi dell'art. 33 comma V della Costituzione, un esame di stato abilitante. Eppure la Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 1964, depositata il 7 luglio 1964, ha definitivamente ribaltato tale asserzione, statuendo che "non trattandosi di una professione libera per il lavoro di insegnante non è necessariamente prescritto il conseguimento dell'abilitazione, ma basta che l'idoneità dell'insegnante sia accertataattraverso assunzione diretta all'impiego. Ed ancora gli ermellini affermano: "Che l'esame di Stato, imposto dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione, per l'abilitazione all'esercizio professionale, si riferisca alle libere professioni è principio pacifico....



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Che il professore supplente, anche se temporaneo, sia da considerare impiegato dello Stato, é fuori contestazione”. “Comunque si vogliano assumere gli aspetti, in base ai quali una professione debba considerarsi libera”, la Corte ritiene che *“in nessun modo l’insegnante della scuola di Stato possa essere qualificato come libero professionista”*. Per logica conclusione le uniche professioni, per le quali, è richiesta l’abilitazione sono, anche ai sensi dell’art. 2229 c.c del Codice Civile, quelle che richiedono l’iscrizione in un albo o ordine professionale.

Appurato il valore abilitante all’insegnamento “intrinseco” nei titoli di studio, posseduti dai ricorrenti, del tutto ingiustificata appare la *discriminazione tra titoli di laurea e diplomi considerati automaticamente abilitanti*, come nel caso dei laureati in scienze della formazione primaria e dei diplomati in maturità magistrale o in possesso del diploma triennale di scuola magistrale o dei titoli sperimentali equiparati, conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 (ai cui possessori spetta l’accesso diretto nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014, senza dover sostenere alcuna ulteriore “prova selettiva abilitante” a numero chiuso), ed altri diplomi, lauree e dottorati, per nulla di pregio inferiore, ma impropriamente privati del “carattere abilitante”, in chiara violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Altresì arbitraria risulta la previsione per la quale la formazione iniziale dei docenti precari non abilitati, che vogliano insegnare nelle scuole secondarie italiane, presuma un corso di studi, finalizzato all’abilitazione all’insegnamento, denominato Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.), a numero chiuso, ai sensi del Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 n. 194.

In conclusione del tutto *illegittime risultano le modalità di allestimento dei TFA, anche in considerazione del fatto che, negli altri paesi europei, l’abilitazione all’insegnamento, nelle scuole primarie e secondarie, di fatto, non esiste, è insita nel titolo di accesso (diploma o laurea)*, non è certamente conseguita a seguito di concorso, ritenuto una procedura di reclutamento, non di abilitazione del docente, ma è, tutt’al più, acquisita a seguito di master universitari “a numero aperto” (come da prospetto di cui all’ allegato n. 6).

- 4. Danno patrimoniale da perdita di chance, in riferimento alla mancata possibilità, per il ricorrente, di poter azionare l’interesse a conseguire un Diploma Accademico con valore abilitante, ai fini dell’insegnamento nelle scuole secondarie, nello specifico il Diploma rilasciato dalle Scuole di Didattica della musica, se lo stesso avesse avuto contezza che tale ultimo percorso formativo, a seguito dell’emanazione della legge n. 508 del 1999 e della legge n. 268/02, avrebbe consentito, per chi ne fosse stato in possesso, il passaggio nella seconda fascia delle Graduatorie di istituto, anche per quanti si fossero diplomati prima dell’entrata in vigore della già citata l. 268/02.**

Con la legge 21 Dicembre n. 508 del 99, art. 4 comma 2, letta in combinato disposto con la successiva legge n. 268/02 art. 6 comma 1 n. 2, è stato riconosciuto il valore abilitante ai diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola, costituendo, gli stessi, titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purchè il titolare risultasse in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio.



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Le scuole di didattica della musica già esistevano, di fatto, prima dell'emanazione della Legge 21 dicembre n. 508 del 1999, istitutrice del comparto AFAM, ed impartivano insegnamenti di pedagogia musicale, elementi di composizione, direzione di coro e repertorio corale, storia della musica e pratica della lettura vocale e pianistica, presso le Accademie di Belle Arti, i Conservatori di Musica, gli Istituti musicali pareggiati, le Accademie Nazionali di Danza, le Accademie Nazionali di arte drammatica e gli Istituti superiori per le Industrie artistiche. Tuttavia tali istituzioni, organizzatrici di corsi dalla durata quadriennale, già regolamentate dai Decreti Ministeriali 13 aprile 1992 e Decreto Ministeriale 24/09/1994, rilasciavano diplomi a seguito di un iter di studi essenzialmente nozionistico, per nulla finalizzato al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, rappresentando una sorta di "doppione" di un diploma accademico già in possesso dei ricorrenti, i quali, pertanto, non ravvisavano alcuna necessità di sottoporsi ad un nuovo programma di lezioni, intervallate da periodiche prove di verifica, nemmeno utili per realizzare l'ambito traguardo dell' insegnamento di educazione musicale nelle istituzioni scolastiche, non potendo il titolo finale rilasciato consentire, in una fase successiva, il passaggio nella seconda fascia delle Graduatorie di istituto .

Diversamente, se l'istante avesse avuto cognizione che, con l'avvento della legge n. 268 del 2002 (art. 6 comma 1 n. 2), "i diplomi, conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, **addirittura quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore dell'appena citata legge, avrebbero acquisito valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola, come poi è di fatto avvenuto**, sicuramente, si sarebbe prontamente iscritto a tali percorsi formativi, già a partire dagli anni 90". In ciò sta il danno ed anche la beffa, nella cosiddetta "perdita di chance", riassumibile nel seguente modo: *se i docenti fossero stati correttamente informati circa gli sbocchi professionali futuri dei Corsi di Didattica della musica, tanto avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire l'abilitazione*, anche in forza della quale probabilità si giustifica l'interesse stesso del lavoratore alla pronuncia di illegittimità del Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014 e di tutti gli atti presupposti e successivi, nella parte in cui lo stesso non riconosce agli interessati la collocazione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (in luogo della terza) e il correlato conseguimento dell'abilitazione (vedasi sul punto Cass. S.U. 23/09/2013 N. 21678; Cass. 10/01/2014 n. 3771).

Sul diritto al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c.

Si rileva, infine, che l'illegittimo operato delle Amministrazioni resistenti, consistente nel mancato inserimento del ricorrente nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le rispettive classi di concorso, ha cagionato un danno ingiusto.

L'Eccellentissimo Organo Giudicante potrà, a buon diritto, prendere in considerazione l'adozione di "misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, disponendo, altresì, misure di risarcimento, in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 del codice civile", nei riguardi dell' abilitato, essendo possibile farlo.



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Più in particolare, gli scriventi invocano, nel merito, secondo quanto già ampiamente illustrato sopra, un pronunciamento che imponga all'Amministrazione di riesaminare la posizione dell'aspirante, illegittimamente escluso dalla "fascia abilitante" delle Graduatorie di Istituto, con inclusione nella seconda fascia di tali graduatorie, in luogo della terza, sempre in riferimento alle rispettive classi di concorso.

La lesione, conseguente all'illegittimo comportamento, che sarà giudizialmente accertato, rende giuridicamente plausibile il riconoscimento della necessità di un ampliamento del numero dei docenti abilitati all'insegnamento. Sono, infatti, da riconoscere come presenti, nel caso in esame, i presupposti del cosiddetto risarcimento in forma specifica, precisamente 1) l'illegittimità dei Decreti dirigenziali di pubblicazione delle graduatorie definitive d'istituto di III fascia e dell'allegata produzione, di tali graduatorie definitive, contenente gli elenchi dei docenti inseriti, nonché del Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014 ed atti consequenziali; 2) l'evento dannoso, cristallizzato nella perdita della possibilità di partecipare ai pubblici concorsi finalizzati all'assunzione del personale docente e di conseguire le supplenze; 3) l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza ed imparzialità, conseguente all'illegittimità della normativa di cui al punto 1. Ne consegue che, in ragione di tali violazioni, il MIUR è incorso in una responsabilità contrattuale per inadempimento, esponendosi al relativo risarcimento del danno, in favore del docente che ha subito la lesione del proprio diritto. La parte ricorrente, giova ribadirlo, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, hanno subito un danno da perdita di chance.

Sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 codice civile, può essere richiesto il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, può ottenersi l'immediato inserimento/spostamento del ricorrente nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le rispettive classi di concorso

Tutto ciò premesso il ricorrente:

- MEO DONATO nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 05.08.1976 e residente in Palma Campania (NA) alla via Nuova Nola n. 151, C.F.: MEODNT76M05I073W;

Come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale civile di Napoli Nord, Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI

- riconoscere il valore formativo/abilitante per la classe di concorso A077 del diploma di pianoforte conseguito presso il Conservatorio di Musica "D. Cimarosa" con sede ad Avellino nell'a.s. 2001/1002;
- consentire al docente ricorrente, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 353/2014, l'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto, avendo ottenuto il riconoscimento del titolo di



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto. Al suddetto insegnante, all'atto del conseguimento dell'abilitazione, deve immediatamente essere garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza;

IN SUBORDINE

- Sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 codice civile, concedere il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, la declaratoria di inserimento/spostamento del ricorrente nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le rispettive classi di concorso;
- concedere, altresì, come ampiamente argomentato, il risarcimento del danno patrimoniale da "perdita di chance", per la cui quantificazione ci si rimette all'equo apprezzamento del Giudice;

Si versano in atti i seguenti documenti:

- allegato 1, diploma accademico, rilasciato al ricorrente da una delle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e il diploma di maturità;
- allegato 2, documentazione comprovante l'abilitazione in A031-A032 mediante PAS;
- allegato 3, ove sono indicate le Graduatorie di Istituto, valide per gli aa. ss. 2014-2017, ove il ricorrente risulta inserito e le Istituzioni Scolastiche presso le quali ha prestato servizio;
- allegato 4, corrispondente al Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014;
- allegato 5, sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi;
- allegato 6, corrispondente al prospetto rappresentativo delle modalità di abilitazione all'insegnamento nei paesi UE;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato.

Castellammare di Stabia, 06.02.2017

Avv. Ciro Santonicola



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente, giusta procura in calce all'atto introduttivo del sopraccitato ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento "*pleno iure*" **nella II fascia delle graduatorie di istituto valide, per il triennio 2014-2017**, per la classe concorsuale A077 strumento musicale nella scuola media, (nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado");
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" nella II fascia delle graduatorie di istituto per la classe concorsuale A077 strumento musicale nella scuola media, (nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado"), sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente.

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile**, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per ***l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2014/2017, hanno scelto di trasferirsi nelle graduatorie dei vari Ambiti Territoriali Provinciali***, per la classe concorsuale A077 (A-56) della scuola secondaria di primo e di secondo grado valide per il triennio 2014-2017.
- **Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile** "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, **la notificazione per pubblici proclami**".

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106,"....non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...”;

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;**
- il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche **i Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che *“l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso* (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) *giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c. autorizza i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del.....mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria”.* (Testualmente, Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del M.I.U.R. all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.



STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

- 1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Castellammare di Stabia, 06.02.2017

Avv. Ciro Santonicola



Allegato n. 2

STUDIO LEGALE

Avv. **Ciro Santonicola**
Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/a MED DONATO

C.F. MEODNT76M05I 073K1

nato/a S. PAOLA BERSITO il 05/08/1976

residente in PACMA CAMPANIA

nomino

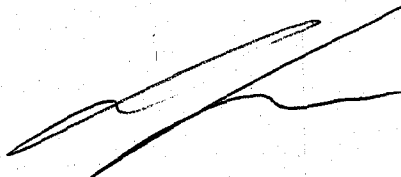
l'avvocato **Ciro Santonicola** a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avvocato **Ciro Santonicola**, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

CASTELLAMMARE, li 05/12/2016

Firma A. B. B.

V. per autentica





**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO**

Nr 1973/2017 R.G.

Il giudice, letto il ricorso che precede,
fissa per la comparizione delle parti e per la
discussione della sola domanda cautelare l'udienza
del 18.1.2018, ore 9.30.

Si notifichi a cura del ricorrente fino a venti giorni
prima dell'udienza fissata.

Vista la domanda proposta ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
di autorizzazione alla notifica nei confronti dei
controinteressati mediate pubblicazione sul sito del
MIUR;

ritenuto che in ragione della pluralità dei destinatari
da individuarsi in tutti coloro che a seguito
dell'accoglimento della domanda dei ricorrenti
sarebbero pretermessi nella graduatoria non appare
possibile provvedere alla notifica personale dell'atto
a ciascuno di essi;

ritenuto che la celerità propria del rito cautelare
introdotto giustifica il ricorso a formalità desinate a
rendere noto il procedimento in tempi compatibili
con la natura cautelare del rito;

ritenuto che pertanto ricorrono le esigenze di
maggiore celerità di cui all'art. 151c.p.c.;



rilevato che a tal fine appare utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata e l' affissione negli spazi dell'ufficio regionale destinati alla comunicazione al personale docente;

autorizza per la sola notifica dell'udienza riferita al rito cautelare la notifica nei confronti dei controinteressati a mezzo di pubblicazione del ricorso e del presente decreto sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata e mediante affissione negli spazi dell'ufficio regionale destinati alla comunicazione al personale docente.

Aversa, lì 16.02.2017

Il Giudice
Dott. Arturo Avolio

